



COMUNE DI
CASTELNUOVO
VAL DI CECINA

SERVIZIO DI STOCCAGGIO BIOCOMBUSTIBILI, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE ED INTERVENTI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE NEL SISTEMA DI TELERISCALDAMENTO EXTRAURBANO NEL COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA PER LE STAGIONI TERMICHE 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020

CAPITOLATO

Art. 1 – Oggetto del servizio

La presente procedura ha per oggetto l'esecuzione del **“Servizio di stoccaggio biocombustibili, trasporto, distribuzione ed interventi di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria nel sistema di teleriscaldamento extraurbano nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina per le stagioni termiche 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020”**

– CPV: 60181000-0

Art. 2 – Ubicazione delle aree interessate

I luoghi interessati dal servizio in oggetto sono quelli riportati nella specifica planimetria dove sono indicate le varie dislocazioni dei moduli di riscaldamento a servizio delle abitazioni di campagna e che, costituiscono la rete puntuale di teleriscaldamento extraurbano (vedi planimetrie). L'elaborato, oltre che allegato al presente Capitolato, è consultabile presso il Settore Tecnico per eventuale presa visione e potrà subire alcune variazioni nel tempo a causa di dismissioni o nuove utenze.

Art. 3 – Entità, durata del contratto e tempo utile per l'esecuzione degli interventi

L'appalto avrà durata per le stagioni termiche 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 .

É prevista la possibilità di rinnovo (espresso) del presente contratto, per una ulteriore stagione termica 2020/2021.

L'amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà, ai sensi di legge, di prorogare il contratto oltre la scadenza alle vigenti condizioni, nelle more dello svolgimento delle procedure di scelta del nuovo aggiudicatario ovvero per motivi non preventivabili o non riconducibili alla volontà dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

Il servizio per le stagioni termiche di riferimento si svolgerà nel periodo 15 Ottobre – 15 Maggio, salvo eventuali diverse disposizioni impartite dal Sindaco sulla base di comprovate esigenze dettate da particolari condizioni metereologiche.

Il servizio dovrà essere svolto con automezzi adeguati e con personale adeguatamente formato all'espletamento di quanto richiesto in totale autonomia.



Il Direttore dell'Esecuzione ha il diritto di ottenere l'allontanamento di qualsiasi addetto al servizio che si dimostri incapace o inadempiente agli ordini impartiti.

Esigenze contingenti dell'Amministrazione, meglio dettagliate all'art.15 potranno far variare l'importo di contratto in aumento o in diminuzione entro i limiti di legge senza che l'assuntore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato.

Art. 4 – Descrizione

Il servizio consiste in:

- stoccaggio dei biocombustibili destinati ad alimentare i moduli di teleriscaldamento extraurbano, in area ubicata in prossimità del territorio comunale (massimo 30 km dal capoluogo) ed in luogo idoneo atto a non alterare le caratteristiche del biocombustibile,
- trasporto e distribuzione del medesimo presso le utenze dislocate nel territorio extraurbano del Comune di Castelnuovo Val di Cecina (vedi mappa allegata alla documentazione di gara) comprensivo di controllo generale dello stato della macchina, controllo carburazione, eliminazione aria dall'impianto, rabbocco del combustibile;
- assistenza su chiamata (pronto intervento entro le 24 ore) per esecuzione di interventi manutentivi finalizzati alla conduzione e all'efficienza della caldaia, quali ad esempio: individuazione del guasto, sostituzione di componenti della caldaia (previa autorizzazione da parte del Settore Tecnico Comunale);
- accensione e spegnimento stagionale consistente nelle seguenti operazioni: controllo generale della macchina e dell'impianto – pulizia ed ingrassaggio – valutazione di eventuali interventi necessari al ripristino della piena funzionalità.

L'acquisto di eventuali pezzi di ricambio dovrà essere accordato dal Direttore dell'Esecuzione che valuterà di volta in volta, in base ai tempi di reperibilità e alle risorse disponibili sull'appalto, se imputarlo alla stazione appaltante o all'appaltatore del servizio. In questo secondo caso il rimborso della spesa avverrà su presentazione di fattura maggiorata del 10%.

Art. 5 – Tempi di svolgimento

L'accensione dei moduli caldaia all'inizio di ciascuna stagione termica dovrà essere programmata in modo da garantire che tutti i moduli possano essere accesi il 15 Ottobre di ciascun anno di riferimento dell'appalto.

I rifornimenti di combustibile alle utenze dovranno essere effettuati, sulla base di una programmazione basata sui consumi medi di ciascuna utenza e comunque in modo da garantire la continuità del funzionamento dell'impianto nell'arco della stagione termica. La programmazione deve essere condivisa con il Direttore dell'Esecuzione (si allega uno schema indicativo dei consumi);

Le operazioni di pronto intervento ed assistenza su chiamata dovranno essere espletate entro le 24 ore dalla chiamata stessa.

Art. 5bis - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32 co. 8 e 13 D. Lgs. 50/2016, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo

Art. 6 – Macchine ed attrezzature



COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA

L'impresa, nell'espletamento del servizio, dovrà utilizzare automezzi ed attrezzature tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine dovranno essere conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.

L'impresa sarà responsabile della custodia sia delle macchine sia delle attrezzature tecniche.

L'Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature.

Art. 7 - Responsabile dell'impresa

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio, che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere nell'espletamento del servizio.

Art. 8 - Verifica e controlli in corso di esecuzione

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell'impresa dei requisiti, certificati e/o dichiarati dalla stessa nell'ambito della gara e sull'efficienza dei servizi nel rispetto del capitolato.

Art. 9 - Rispetto Decreto Legislativo 81/2008

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche. L'Impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, inoltre dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'Impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del Decreto Legislativo sopra richiamato.

Art. 10 - Danni a persone o cose

L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'amministrazione.

L'impresa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

L'impresa in ogni caso dovrà provvedere, senza indugio a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Art. 11 - Penali

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa, il servizio non venga espletato nei tempi (di esecuzione e di avvio interventi) previsti, o non sia svolto secondo quanto previsto dal Capitolato, verrà applicata una penale pari a 100,00 euro per ogni giorno di ritardo, fino al raggiungimento del dieci per cento dell'importo contrattuale che configurerà il grave inadempimento e comporterà la risoluzione del contratto.

Art. 12 - Inadempimento e risoluzione del contratto



COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA

L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore massimo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Autorità avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/16;
- b) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
- c) negli altri casi espressamente previsti nel presente capitolato

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

Art. 13 - Recesso

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno un mese salvo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Ente

Art. 14 - Pagamenti

La contabilizzazione del servizio verrà effettuata, a misura, a cadenza bimestrale, determinata a misura sulla base della rendicontazione degli interventi svolti e dei prezzi offerti in fase di gara.

La vigente norma obbliga l'emissione di fattura elettronica. Il seguente codice univoco: UF8G05 è relativo al Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (CF 0165420506), a cui dovrà essere inviata la fatturazione.

L'Amministrazione effettuerà il pagamento, dopo aver accertato il regolare prestatore servizio da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto e previa verifica circa il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché del trattamento retributivo previsto dal CCNL e dagli accordi integrativi territoriali.

I pagamenti saranno eseguiti entro trenta (30) giorni dalla data in cui la fattura perviene al Protocollo del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, salvo che l'Ente stesso disconosca la regolarità delle fatture stesse e proceda, conseguentemente, alla contestazione delle stesse.

In tal caso il pagamento sarà effettuato non appena rimossi i motivi di contestazione.

Art. 15 - Aumento della prestazione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni della prestazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, alle stesse condizioni del contratto, nel caso in cui:

- le condizioni climatiche ed eventuali provvedimenti emessi in conseguenza di esse, comportino una variazione dei quantitativi di combustibile concesso annualmente a ciascuna utenza;



- le chiamate per pronto intervento ed assistenza entro le 24 ore siano superiori, entro il 25%, di quelle stimate annualmente ;
- durante le stagioni termiche a cui si riferisce il servizio in oggetto aumenti o diminuisca nel limite del 30% il numero di utenze servite dalla rete puntuale di teleriscaldamento extraurbano;

Art. 16 - Subappalto

E' permesso subappaltare il servizio assunto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

In particolare si fa presente che i soggetti affidatari del contratto possono affidare in subappalto i servizi previsti, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato in relazione ai requisiti di capacità tecnica richiesti in sede di gara;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati le parti di servizi che si intendono subappaltare;
- d) l'affidatario dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Art. 17 – Garanzia definitiva. Polizza assicurativa

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, la ditta aggiudicataria è tenuta a costituire ai sensi dell'art. 103 del D.Lg. n. 50/2016, una "garanzia definitiva.

Resta salvo per l'Amministrazione comunale l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

Nel caso di inadempienze contrattuali, comprese le irregolarità contributive e retributive, l'Amministrazione comunale stipulante avrà diritto a valersi, di propria autorità e senza altra formalità che la comunicazione scritta, della garanzia come sopra prestata e l'appaltatore dovrà reintegrarla nel termine che gli verrà prefissato qualora l'Ente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Se il contratto viene dichiarato risolto per colpa dell'appaltatore, questi incorrerà automaticamente nella perdita della garanzia che verrà incamerata dal Comune. Resta in ogni caso impregiudicata per l'Ente la possibilità di esperire eventuali azioni di risarcimento dei danni subiti.

Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto del Responsabile del procedimento.

17 bis - Responsabilità per infortuni e danni

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico della ditta aggiudicataria.

È obbligo del prestatore di servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell'Ente, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale le per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00).



COMUNE DI
CASTELNUOVO
VAL DI CECINA

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Copia della polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale entro il termine stabilito dalla medesima per la stipulazione del contratto e, comunque, prima dell'inizio del servizio.

L'appaltatore si impegna a consegnare all'Amministrazione comunale, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione/quietanza della compagnia assicurativa di regolare pagamento del premio.

Rimane espressamente convenuto che l'impresa stessa, in caso di infortunio dei propri lavoratori, assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali, dalle quali si intende perciò sollevata nella forma più completa l'Amministrazione comunale.

Art. 18 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove l'amministrazione fosse attore o convenuto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Pisa, con rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 19 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti in materia.